

e neppure ho voluto confondere gli effetti di questa legge con quelli della tassa sulla ricchezza mobile.

Io intesi ragionare unicamente dell'eventualità che un tale il quale voglia esercitare una industria non sia in grado di fabbricarsi gli occorrenti locali e si rivolga a farne domanda ad un proprietario costruttore di case ad affitto.

Supponete che questi eriga un caseggiato che serva per opificio e che valga 10,000 lire, ed un altro di eguale valore che serva per abitazione.

Per il locale ad uso di abitazione assegnerà il frutto delle 10,000 lire al 5 ed il deperimento all'1 per cento, ricavando insieme lire 600, sulle quali avrà la deduzione del quarto, vale a dire lire 150.

Per la medesima somma impiegata nel locale ad uso industriale calcolerà il frutto del 5 per cento, più il 5 per cento per il maggiore deperimento, il che farà mille lire; poi aggiungerà il 1/2 per cento circa di maggiore spesa d'assicurazione, il che importerà altre 50 lire. Sommando insieme lire 1050, sulle quali invece di 150 lire di detrazione, come dianzi vedeste, per le 600 lire ne avrà, a norma del progetto, lire 350. Dunque avrebbe soltanto la differenza di lire 200 di maggiore deduzione contro una maggiore passività di lire 450 sopra un ente di pari valore. E notisi che non solo queste lire 450 egli dovrà far pagare all'industriale, ma ben anche quel tanto che corrisponde ad un premio pel rischio che corre mettendo fabbricati in luoghi deserti; sicchè pure avendo l'aspetto di ricavare, suppongasi, lire 1200 all'anno, realmente non avrà di netto che lire 600, quali le ritrae dalla casa per abitazione.

Ora il proprietario, il quale da una parte trova che ha una riduzione di lire 150 sopra lire 100 di deperimento, mentre dall'altra ha lire 350 sopra lire 600 di deperimento, spese e rischi, è naturale che dovrà far pagare all'industriale la maggiore tassa che gli viene dal fabbricare uno stabilimento pel medesimo, anzi che una casa per abitazione.

Io non so se mi sia bastantemente spiegato, e se la Camera troverà i miei apprezzamenti fondati, così come io credo che siano. In qualunque modo mi permetto insistere perchè le piaccia d'accogliere la modificazione da me proposta, parendomi che non sia nè conveniente, nè giusto di seguitare a rendere le condizioni dell'industria sempre più tristi e dolorose.

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda più oltre, per ordine della medesima debbo presentare alcune avvertenze alla Camera.

Noi ci troviamo qui sostanzialmente in presenza di quattro discussioni: una generale sull'articolo 3; altra speciale, dipendente dall'emendamento proposto dall'onorevole Lualdi, il quale ha per oggetto di sostituire la parola un *terzo* alla parola *metà*; la terza è un emendamento proposto dall'onorevole Minervini, il quale sopprime l'ultimo alinea dell'articolo 3, ed aggiunge il seguente emendamento:

« E detraendo quello che per decime, canoni, livelli,

fitti di acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari sono infissi sopra i fabbricati suddetti. »

La quarta discussione dipende da un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sanguinetti.

Avendo io data la parola secondo l'ordine con cui era chiamata, e ciascuno avendo trattato cose diverse, ne avviene che ora ci troviamo in presenza di quattro discussioni affatto tra loro distinte. Il perchè, onde si possa procedere oltre con quella chiarezza che è indispensabile al buon andamento d'ogni discussione, prego la Camera a che se niuno più intende parlare in genere sull'articolo 3, si esaurisca prima la discussione sull'emendamento Lualdi che sta il primo nell'ordine grafico del progetto di legge.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Se l'onorevole presidente me lo consente, io esporrei l'opinione della Commissione su tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Bene, così si andrà avanti.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Andando in ordine cronologico di presentazione, prima di tutto risponderò all'onorevole Sanguinetti...

PRESIDENTE. Perdoni, tenga piuttosto l'ordine grafico, ossia secondo la progressività dei concetti a cui gli emendamenti proposti si riferiscono, sarà meglio: prima abbiamo la proposta Lualdi che colpisce la prima parte dell'articolo 3; poi quella Minervini che riflette la seconda parte; in ultimo l'aggiunta Sanguinetti all'articolo 3; la pregherei di procedere su questo ordine.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Sono sempre pronto ad accedere a qualunque desiderio esprima l'onorevole presidente.

Venendo prima all'emendamento Lualdi, dirò brevemente che il calcolo che ha fatto l'onorevole Lualdi pecca nella sua base.

L'onorevole Lualdi ha detto: se un fabbricato sarà adoperato ad uso di abitazione verrà affittato, a mo' di esempio, 500 lire, ed avrà una detrazione di lire 125; se invece verrà affittato ad uso di opificio, verrà affittato di più, ma avrà una detrazione di un terzo.

A mio avviso l'errore in cui cadde l'onorevole Lualdi sta in ciò, che il caseggiato per un industriale...

LUALDI. Il caseggiato a uso industriale viene affittato a lire mille...

BRIGANTI-BELLINI BELLINO... viene affittato ad una somma molto superiore del doppio di quel che sarebbe affittato se fosse destinato ad abitazione.

Io, per non lasciare come argomento una semplice affermazione da una parte e dall'altra, affermazioni che naturalmente vengono da convinzione di chi le fa, porterò l'esempio non solamente della legge subalpina, che per tanti anni ha funzionato in questi paesi, come ha detto l'onorevole ministro, ma porterò l'esempio di altra legge recentissima fatta da una nazione eminentemente industriale, come è il Belgio. In questa legge si trova registrata l'identica detrazione e nell'identica misura che è nella legge di cui ci occupiamo.

La legge del Belgio che porta la data del 10 otto-